

# Necessaria un'effettiva ingerenza profittatrice per l'interesse privato del curatore

Il curatore "prende interesse" se, nello svolgimento dell'incarico, sfrutta il suo ufficio per un interesse privato

/ Stefano COMELLINI

Con la sentenza n. [33878](#) depositata ieri, la Cassazione si è soffermata diffusamente sul reato di **interesse privato** del **curatore** e del **commissario giudiziale**, fissandone i limiti di applicazione con riferimento sia agli ambiti fallimentari (oggi di liquidazione giudiziale) che a quelli delle procedure concordatarie.

Oggetto del ricorso, in via cautelare, era il decreto di sequestro preventivo per i reati, oltre che di peculato e autoriciclaggio, di interesse privato del curatore; fattispecie, quest'ultima, trasferita dall'[art. 228](#) della previgente L. Fall. all'[art. 334](#) del CCII, con la sola sostituzione del termine "fallimento" con "liquidazione giudiziale". Secondo l'ipotesi di accusa, gli indagati avevano ideato e realizzato un sofisticato sistema criminoso, in ambito fallimentare e concordatario, finalizzato alla **cessione a basso costo di crediti deteriorati** in favore di società a loro stessi riconducibili, utilizzando informazioni privilegiate ricevute, in conflitto di interessi, grazie alla funzione di curatore e commissario giudiziale di uno di essi.

Per confermare il provvedimento ablatorio impugnato, la Corte ha inteso delimitare la fattispecie, evidenziando che, in linea generale, il curatore "prende interesse" qualora, nello svolgimento del suo incarico, anche mediante il compimento di atti formalmente e sostanzialmente legittimi, egli **sfrutti il suo ufficio** per un **interesse privato**, piegando un qualsiasi atto della procedura al conseguimento di un fine a essa estraneo.

In altri termini, il reato di interesse privato del curatore negli atti del fallimento si configura ogni qual volta il curatore espliciti una **concreta attività** (prendere interesse è, infatti, diverso dall'aver interesse) volta a realizzare, attraverso il suo incarico, un interesse non ricollegabile in via esclusiva alla finalità propria dell'amministratore fallimentare.

Non è pertanto sufficiente l'astratta coincidenza dell'interesse privato con quello pubblico della procedura concorsuale o la sola incompatibilità delle funzioni esercitate, ma è necessaria un'**effettiva ingerenza profittatrice**; vale a dire, un concreto comportamento del curatore, posto in essere con la consapevolezza di associare un interesse privato a un atto del fallimento, indipendentemente dalla legittimità o meno di tale atto e dal danno o vantaggio derivabile all'amministrazione fallimentare.

Va comunque rilevato che, trattandosi di **reato di pericolo**, accertato il conflitto tra l'interesse privato e quello della procedura, è irrilevante l'effettiva causazione di un danno per la massa dei creditori (Cass. n.

2668/1980).

Tale ultima considerazione, collocando il momento consumativo del reato nel compimento dell'atto – ad es. cessione di credito in conflitto con l'interesse della procedura – fa sì che condotte successive, quali il successivo ritrasferimento di quel credito costituiscano un *post factum* idoneo a integrare, come ritenuto nel caso di specie, il reato di **autoriciclaggio**.

Aggiunge poi la Corte che, per valutare il conflitto di interesse sottostante la fattispecie del reato in esame, occorre considerare che il curatore non si sostituisce ai singoli creditori, ma **amministra** il patrimonio dell'impresa soggetto a esecuzione concorsuale, recuperandolo alla sua propria funzione di garanzia delle obbligazioni assunte. Non è quindi titolare di un potere di rappresentanza dei creditori, ma può al più agire con le azioni c.d. di massa, dirette a ottenere, nell'interesse del ceto creditorio, la ricostruzione del patrimonio del debitore. Questo, tuttavia, non significa che l'interesse del singolo creditore sia indifferente all'interno della procedura fallimentare, essendo questa tesa, in ultimo, all'accertamento e alla soddisfazione delle **single pretese** creditorie attraverso la formazione dello stato passivo e la successiva ripartizione del ricavato.

Simmetricamente, stante il richiamo che l'[art. 341](#) del CCII opera all'[art. 334](#) del CCII nel penalizzarne la condotta al pari del curatore, si pone l'interesse privato del **commissario giudiziale**, nelle diverse esplicazioni della procedura concordataria.

Ad avviso della Corte, che si tratti di concordato in continuità, diretta o indiretta, ovvero liquidatorio, è ben vero che al commissario, al pari degli organi della procedura, è rimesso – secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione, momento conclusivo del procedimento, a cui segue una fase meramente esecutiva – solo un **limitato potere** di verifica e controllo dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte e della coerenza di ogni atto posto in essere rispetto al piano. Questo, tuttavia, non esclude che, proprio in esecuzione di tale obbligo, sul commissario incomba anche la verifica non solo del corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal proponente, ma anche, parallelamente, del pieno soddisfacimento delle pretese vantate dal singolo creditore. E tanto ha permesso, nel caso di specie, di ritenere concretamente sussistente un evidente **contrasto** tra l'interesse del cedente (singolo creditore) e quello privato del cessionario (commissario).